



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI

Determina del Responsabile di Settore N. 28 del 08/02/2024
PROPOSTA N. 313 del 08/02/2024

OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2024. Annullamento e sostituzione det. 24 settore II del 02.02.2024

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 14 del 20/10/2023 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore 2° Finanza e Tributi;

Vista la determina del settore II n. 24 del 02.02.2024 "Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2024", che bisogna annullare a causa di un refuso nel calcolo del fondo;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. n. 38 del 05/12/2023 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 05/12/2023., esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 346 in data 15/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il già menzionato Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2024 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**):

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019”*;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2024;

Rilevato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Vista la deliberazione G.C. n. 301 del 17.11.2023 di approvazione della ripartizione dei proventi contravvenzionali 2024, con la quale la G.C. ha previsto di destinare al fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2024, le risorse aggiuntive variabili pari ad € 24.000,00 (Oltre OO.RR. e IRAP) di cui agli artt. 79 e 80 del CCNL 16 novembre 2022 per il conseguimento degli obiettivi, anche di mantenimento, da realizzare nel corso del 2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 4 in data 12.01.2024, recante *“ART. 5 DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 25/05/2012. FORMULAZIONE INDIRIZZI SPECIFICI PER L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ANNO 2024.”* con la quale si stabiliva che il 15% degli introiti derivanti da sponsorizzazioni effettivamente incassati convoglierà nella costituzione del Fondo di cui agli artt. 79 e 80 del CCNL 16 novembre 2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 80 in data 22.04.2022, recante *“ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE E SUCCESSIVA ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E/O DELLE UNIONI CIVILI DI CUI ALLA LEGGE N.76/2016 IN LOCALI SITUATI IN EDIFICI E/O STRUTTURE”* con la quale si stabiliva che una percentuale del corrispettivo sarà erogata in favore del personale addetto al servizio, individuato dal responsabile del settore. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo alimentano la parte variabile del Fondo Risorse Decentrate. A chiusura dell'esercizio finanziario, previa quantificazione degli incassi, il responsabile del Settore Demografici, provvederà ad impegnare e a ripartire la somma destinata ad incentivo al personale addetto.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 22.03.2019, con la quale si approvava il REGOLAMENTO INCENTIVI OBIETTIVI SETTORE ENTRATE, nel quale si stabiliva:” *Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell’anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:*

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e Tari, indipendentemente dall’anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 3 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e Tari notificati dall’ente col supporto di società esterne non concessionarie dell’attività di accertamento”;

considerato che una percentuale del corrispettivo, nel limite massimo del 15% dello stipendio annuo lordo, sarà erogata in favore del personale addetto al servizio, individuato dal responsabile del settore finanze tributi e che le risorse per l’erogazione dell’incentivo alimentano la parte variabile del Fondo Risorse Decentrate e sono calcolate sugli incassi a consuntivo dell’anno precedente a quello di erogazione (incassi 2023 per l’anno 2024);

Dato atto che la quantificazione delle risorse variabili viene effettuata sulla base di quanto stabilito dall’art 67 del CCNL 21/05/2018 e art. 79 del nuovo CCNL 16/11/2022;

Preso atto che il Comune di Città Sant’Angelo ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 2024;

Vista la determinazione n. 1256RG del 07.09.2016 rettificata con determinazione n. 1310RG del 26.09.2016, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2016;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018 e art. 79 del nuovo CCNL 16/11/2022, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Visto l’allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l’anno 2024, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018 che riassume anche il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l’anno 2024 (allegato A);

Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l’esercizio in corso;

Rilevato che l’art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell’anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, come da prospetto "*Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022 – anno 2024.*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il nuovo CCNL 2019-2021 Funzioni locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

- 1) di annullare e sostituire la determina del settore II n. 24 del 02.02.2024 "Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2024", a causa di un refuso nel calcolo del fondo;
- 2) di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 così come risulta dall'allegato prospetto **ALL. A**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) di dare atto che, relativamente alle risorse variabili, la quantificazione viene effettuata sulla base degli atti di Giunta in premessa richiamati e di quanto stabilito dall'art 67 del CCNL 21/05/2018 e art. 79 e 80 del nuovo CCNL 16/11/2022;

- 5) di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, così come risulta dall'allegato prospetto All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 6) di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2024, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
- 7) di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2024 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);
- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 11) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Elena VERRIGNI.
- 12) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 313 del 08/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** in data 08/02/2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 313 del 08/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **08/02/2024**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 365

Il 08/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 244 del 08/02/2024 con oggetto:
Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2024. Annullamento e sostituzione det. 24 settore II del 02.02.2024

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da VERRIGNI ELENA il 08/02/2024.

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022 (ALL. A) - 2024

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
Risorse stabili		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, lett. a CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	211.857,22
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. a CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	5.033,80
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art. 79, c. 1, lett. a CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	3.885,65
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	Art. 79, c. 1, lett. a CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	8.276,32
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, lett. a CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, lett. a CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, lett. a CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Risorse stanziate per incremento stabile della dotazione organica	Art. 79, c. 1, lett. a CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. h), CCNL 21.05.2018	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	4.225,00
Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	6.193,20
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	5.621,12
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023)	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	
TOTALE RISORSE STABILI		245.092,11
a) Risorse variabili soggette a limitazione		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Progetti produttività PM finanziati con proventi CDS (art. 208, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 285/1992)	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	24.000,00
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)		24.000,00
b) Risorse variabili non soggette a limitazione		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)- SPONSORIZZAZIONI	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	2.036,28
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)- MATRIMONI	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	9.478,46
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)- CONDONI EDILIZI	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	545,25
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	1.000,00
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	4.862,25
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996 (escluse in base a Corte dei Conti, Sez. Autonomie - Delibera n. 16/2009)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	990,54
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	20.943,36
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
Incentivi progetto lampade votive	Art. 79, c. 3, c. 2 lett. c), CCNL 16.11.2022	3.000,00
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	4.688,56
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	8.450,00
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	4.688,56
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione		60.683,26
TOTALE RISORSE VARIABILI		84.683,26
TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2024 (STABILI + VARIABILI)		329.775,37

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA)
(A SOMMARE) FONDO STRAORDINARIO FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA)
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO

260.172,86
93.750,00
10.000,00
363.922,86

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO

365.969,01

(A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO

365.969,01

Differenza FONDO 2024-FONDO 2016 (OK se <=0)

-2.046,15

LIMITE OK